CERUNIQ Ticino
c/o Camera di Commercio del Canton Ticino
Corso Elvezia 16
6900 Lugano

CERUNIQ
Associazione esperti nella posa e commercio specializzato
SEZIONE TICINO

STATUTI SEZIONE TICINO

I. Denominazione, sede e scopo

Art. 1 Denominazione e sede

Sotto la denominazione "Ceruniq Sezione Ticino", è costituita un'Associazione, ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, attiva nel Canton Ticino e nel Grigioni italiano, nei settori del commercio e della posa di rivestimenti in ceramica, mosaico, pietra naturale e artificiale. La sede legale dell'associazione si trova a Lugano presso la Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino.

Art. 2 Scopo e struttura

1. CERUNIQ Sezione Ticino ha come scopo l'unione di aziende attive nel commercio e nella posa di rivestimenti in ceramica, mosaico, pietra naturale e artificiale al fine di tutelare e promuovere i loro interessi professionali ed economici comuni. Si occupa in particolare dei seguenti compiti:
   a) Concludere ed applicare gli accordi scaturiti dal contratto collettivo di lavoro di settore del Canton Ticino;
   b) Rappresentare gli interessi dell'Associazione e dei suoi membri verso l'esterno;
   c) Promuovere la collegialità ed un comportamento leale dei soci tra di loro nel regime di libera concorrenza;
   d) Sostenere gli obiettivi di CERUNIQ, per la formazione professionale dei datori di lavoro, dei collaboratori e degli apprendisti attraverso corsi e altre opportune manifestazioni.
2. La sezione Ticino di CERUNIQ è un'organizzazione indipendente. È affiliata come sezione all'associazione di settore CERUNIQ.
3. L'associazione risponde dei propri impegni soltanto con il patrimonio sociale.
4. La sezione Ticino di CERUNIQ non persegue nessun scopo di lucro.

II. Soci

Art. 3 Categorie di soci

La sezione Ticino di CERUNIQ riconosce le seguenti categorie di soci:

a) Soci attivi
b) Soci liberi
c) Soci onorari

Art. 4 Soci attivi

1. Ogni azienda operante nel settore del commercio e/o della posa di rivestimenti in ceramica, mosaico, pietra naturale e artificiale nel Canton Ticino e nel Grigioni italiano, può essere ammessa come membro di CERUNIQ Sezione Ticino, a condizione che sia iscritta al registro di commercio e che, se assoggettata, adempia alle condizioni del rispettivo contratto collettivo di lavoro vigente e risulti priva di procedimenti esecutivi o attestati di carenza beni iscritti nel registro delle esecuzioni.

   Per le aziende di posa di piastrelle è data preferenza alle ditte i cui titolari sono in possesso dell'attestato federale di capacità professionale quale piastrellista, o di un certificato professionale equivalentemente parificato.

   Le aziende commercianti di piastrelle devono dimostrare un'operatività commerciale irreprensibile di almeno cinque anni. Inoltre devono disporre di un magazzino di merce costantemente rifornito.

2. L'ammissione avviene su proposta del Comitato direttivo e deve essere comunicata all'Assemblea dei Soci. I candidati respinti hanno il diritto di presentare ricorso all'Assemblea generale. Il ricorso deve essere inviato per lettera raccomandata al Comitato entro un mese dalla notifica della mancata ammissione.

3. I membri attivi di CERUNIQ Sezione Ticino devono anche essere soci di CERUNIQ. L'adesione a CERUNIQ avviene mediante una dichiarazione scritta di volontà di aderire sia a CERUNIQ Sezione Ticino sia a CERUNIQ.

4. In caso di trasferimento dell'attività agli eredi o di modifica della ragione sociale, l'adesione rimane valida a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'affiliazione previsti dagli statuti e che gli eredi non dichiarino espressamente per iscritto, entro tre mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, di rinunciare all'adesione.

5. Il successore di un'azienda associata subentra nei diritti e nei doveri della stessa. Se presenta domanda di adesione a CERUNIQ Sezione Ticino entro sei mesi dal rilevamento dell'attività e questa viene accolta, l'adesione non subisce interruzioni. Trascorso tale termine, il privilegio del successore decade.

Art. 5 Soci liberi

Soci che cessano l'attività per raggiunti limiti d'età o per motivi di salute possono essere nominati soci liberi di CERUNIQ Sezione Ticino su proposta del Comitato direttivo.

Art. 6 Soci onorari

Su proposta del Comitato direttivo, l'Assemblea generale può nominare membri onorari di CERUNIQ Sezione Ticino i soci o le persone vicine a CERUNIQ che si sono distinte per i servizi resi nei confronti dell'associazione.

Art. 7 Diritti e obblighi dei soci

1. Ogni socio è tenuto al rispetto delle disposizioni relative al partenariato sociale.
2. I soci hanno il diritto di voto e di elezione nell'Assemblea generale.

3. I soci attivi versano i contributi associativi di base e di membro. I soci liberi e onorari non sono tenuti a versare quote associative personali.

Art. 8 Sanzioni

La Sezione Ticino di CERUNIQ è autorizzata ad applicare sanzioni nei confronti di soci che violano gli obblighi associativi. Le sanzioni imposte durante il periodo di appartenenza devono essere rispettate anche dopo la cessazione dell'adesione.

Art. 9 Cessazione dell'adesione

1. L'adesione decade:
   a) per dimissioni volontarie, che devono essere presentate con un preavviso di sei mesi entro la fine dell'anno civile e comunicate tramite lettera raccomandata. In caso di comunicazione tardiva, l'affiliazione termina alla fine dell'anno solare successivo;
   b) per cessazione dell'attività o decesso. In entrambi i casi, il successore dell'azienda può subentrare come socio ai sensi dell'art. 4 di cui sopra.
2. Un socio può essere escluso da parte del comitato direttivo, in particolare
   a) se il socio viola gravemente gli statuti, i contratti, i regolamenti, le linee guida o le decisioni;
   b) se il socio viola ripetutamente gli interessi perseguiti dall'Associazione.
   c) se nonostante sollecito, non adempie ai suoi obblighi finanziari.
3. L'esclusione deve essere motivata dal Comitato direttivo.
4. Il socio escluso ha il diritto di presentare ricorso alla successiva Assemblea generale ordinaria dell'Associazione entro 20 giorni.

III. Organi e competenze

Art. 10 Organi

Gli organi della sezione Ticino di CERUNIQ sono:

a) L'Assemblea generale
b) L'Assemblea plenaria
c) Il Comitato direttivo
d) I revisori dei conti.

Art. 11 L'assemblea generale

1. L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. Ogni azienda associata ha diritto a un voto.
2. L'Assemblea generale ordinaria si svolge almeno 25 giorni prima dell'Assemblea dei delegati CERUNIQ.

3. La convocazione all'Assemblea generale deve essere inviata con almeno 20 giorni di anticipo, indicando le trattande all'ordine del giorno. Richieste da parte dei soci da sottoporre all'Assemblea generale devono pervenire per iscritto al Comitato direttivo almeno 14 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. L'Assemblea generale può deliberare in modo vincolante soltanto su trattande previste all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea generale è sempre validamente costituita. Delibera e vota a maggioranza assoluta dei voti espressi. Nelle votazioni e nelle elezioni, in caso di parità il Presidente ha voto decisivo. Le votazioni e le elezioni si svolgono in forma palese. Eventuali revisioni degli statuti e l'espulsione di soci possono essere decise solo con una maggioranza di 2/3 dei voti espressi.

Art. 12 Compiti e competenze dell'Assemblea generale

Nella competenza dell'Assemblea generale rientrano:

a) approvazione del verbale e della relazione annuale;
b) elezione del Comitato direttivo;
c) elezione del Presidente;
d) elezione dei revisori dei conti;
e) approvazione del bilancio annuale e del budget;
f) determinazione dei contributi annuali;
g) elezione dei delegati;
h) elezione dei rappresentanti nella Commissione paritetica regionale;
i) revisione degli statuti e deliberazione sullo scioglimentò dell'Associazione;
j) nomina dei soci onorari.

Art. 13 Assemblea plenaria

1. L'assemblea plenaria si tiene nel caso in cui sia necessario discutere un orientamento specifico o trattare questioni particolari, oppure se 1/5 dei soci lo richiede, indicandone i motivi. In quest'ultimo caso, il Comitato è tenuto a convocare l'assemblea plenaria entro 60 giorni dalla richiesta. Altrimenti, l'assemblea plenaria viene convocata dal Comitato secondo necessità. La convocazione deve avvenire almeno 14 giorni prima dell'assemblea plenaria.
2. L'Assemblea plenaria può trattare tutti gli affari in corso, salvo quelli riservati all'Assemblea generale. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. Le delibere vincolanti possono essere prese dall'Assemblea plenaria solo sulle trattande all'ordine del giorno.

Art. 14 Compiti e competenze del comitato

1. Il Comitato direttivo è composto da 5 ad un massimo di 7 membri ed è eletto dall'Assemblea generale.

2. I membri del Comitato direttivo sono eletti per una durata di tre anni. La rielezione è possibile.
3. Il Comitato direttivo si costituisce autonomamente e regolamenta i poteri di firma.
4. La carica del Presidente è limitata a tre mandati.
5. Si deve fare il possibile per garantire una rappresentanza adeguata della professione nel Comitato direttivo. Possono essere solo persone fisiche, in genere singoli soci o collaboratori di aziende associate, che operano attivamente nel settore di riferimento. Le persone esterne al settore possono essere elette per specifiche posizioni, purché in possesso delle qualifiche adeguate.
6. Il Comitato decide sul compenso appropriato per i lavori amministrativi, progetti, ecc.
7. Ogni membro del Comitato direttivo ha diritto di voto. Un membro del Comitato è escluso dal diritto di voto in caso di delibera su una questione che riguarda un contratto collettivo di lavoro a cui non è assoggettato.

Art. 15 Segretariato

1. Per lo svolgimento delle attività di segreteria, la sezione Ticino di CERUNIQ dispone di un ufficio.
2. Il Comitato direttivo decide in merito a un compenso adeguato per tale ufficio.

Art. 16 Revisori

1. I revisori hanno il compito di esaminare il bilancio, il conto economico e la contabilità della sezione Ticino di CERUNIQ e di presentarne relazione scritta all'Assemblea generale. I revisori non percepiscono alcun onorario per le loro prestazioni.
2. L'Assemblea generale elegge tra i suoi soci tre revisori competenti per un mandato di due anni, l'ultimo eletto funge quale sostituto per due anni.
3. È possibile una successiva rielezione.

IV. Finanze

Art. 17 Finanze e responsabilità

1. Le entrate dell'associazione sono costituite dai contributi dei soci, dall'attribuzione al fondo per la formazione professionale della CPC Piastrelle, nonché da sponsorizzazioni, donazioni di ogni tipo e sovvenzioni da parte di CERUNIQ.
2. I soci attivi sono tenuti a versare una quota di base. L'importo della quota associativa viene stabilito annualmente in occasione dell'Assemblea generale.

V. Disposizioni finali

Art. 18 Scioglimento

1. L'Associazione può essere sciolta solo se i 2/3 di tutti i soci votano a favore.

2. In caso di scioglimento, la documentazione e l'eventuale patrimonio dell'Associazione vengono trasferiti a CERUNIQ, affinché vengano custoditi a favore di un'eventuale nuova organizzazione che persegua gli stessi obiettivi.
3. Se entro 10 anni non viene costituita una nuova associazione, il patrimonio passa alla Fondazione Ceruniq.

Art. 19 Entrata in vigore

I presenti statuti sostituiscono quelli precedenti del 12 giugno 2008 e sono stati approvati dall'Assemblea generale del 22 maggio 2025. Il Comitato centrale di CERUNIQ ha approvato gli statuti in data 26 marzo 2025.

Bellinzona, 22 maggio 2025

CERUNIQ Sezione Ticino (già ASP Sezione Ticino)

Giorgio Gaffuri	Eurosia Beti
Il Presidente	La segretaria